

STATUTO

GOEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIDERNO RC VIA PEPPINO
BRUGNANO 1

Numero REA: RC - 196874

Codice fiscale: 02898550807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"GOEL Società cooperativa sociale".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Siderno la Società cooperativa denominata **"GOEL Società cooperativa sociale"**. La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli artt.1 lett. b) e art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa GOEL ha come scopo il cambiamento e il riscatto della Calabria avendo come criteri l'affermazione piena della libertà da poteri oppressivi e logiche clientelari, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della sussidiarietà, l'equità sociale ed economica, la meritocrazia, la pari opportunità delle persone e fasce sociali più deboli e marginali, la pari dignità per tutti, il bene comune delle comunità locali e dei territori, la solidarietà tra territori e tra gruppi sociali, la non violenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in funzione dell'umanità, la libertà di mercato e la sua effettiva accessibilità, la libertà di concorrenza.

La cooperativa si adopererà per opporsi ad ogni movimento di potere che, viceversa, contrasta tutto ciò ovvero opera all'insegna di uno o più dei seguenti disvalori: violenza, sopraffazione, elitarismo, clientelismo, controllo e manipolazione del consenso, segretezza, mutualismo escludente e legato alle appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la precarietà, condi-

zionamento a fini speculativi e privati della libertà economica e di mercato. Pur opponendosi, GOEL intende salvaguardare sempre le singole persone, che vanno in ogni caso tutelate nella loro dignità e nella possibilità reale di poter cambiare. Inoltre GOEL non intende "vincere", ma piuttosto "con-vincere", intendendo con ciò sia l'atteggiamento di perseguire la persuasione e il consenso come strumento di cambiamento vero e duraturo, sia l'idea del "vincere-con", ovvero la convinzione che i percorsi etici di cambiamento devono essere una vittoria per tutti, consentendo di "vincere insieme", e producendo il minor numero possibile di "sconfitti".

I cambiamenti veri e duraturi sono quelli che non producono vincitori e vinti, ma dove tutti vincono insieme.

GOEL promuove una visione di stato democratico basata su una reale partecipazione dal basso costruita sul criterio della sussidiarietà verticale, in cui tutto ciò che può essere deciso ed operato dalla comunità territoriale più prossima non deve essere ad essa alienato, in cui la collettività che abita i territori è essa stessa lo Stato, in cui la rappresentanza politica è espressa e legittimata dal popolo solo nella misura in cui è al servizio della collettività e del bene comune, in cui la burocrazia e le istituzioni sono espressioni funzionali al servizio del popolo, da esso legittimati e ad esso subordinati attraverso il sistema democratico.

GOEL promuove l'"etica efficace", intendendo con ciò un'etica che ha come criterio fondante i suoi destinatari più deboli, chi patisce i problemi e la sofferenza, ed - in particolare - essa si misura sulla sua capacità di rimuovere da costoro le cause e gli effetti di questa condizione.

L'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, ma deve essere anche efficace. L'etica è efficace se risolve i problemi senza crearne altri, in tutti i campi: economia, società, politica, ambiente, imprenditoria, ecc. Per rendere l'etica efficace GOEL persegue ogni forma di innovazione, ricerca e sviluppo orientati a tal fine.

GOEL si struttura come comunità di persone, famiglie, gruppi e imprese che - pur operando in settori distinti - sono legati da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, una comunità solidale pronta a sostenersi reciprocamente e a creare forme di mutualità e reciprocità allargata.

Una comunità aperta, solidale al proprio interno ma anche all'esterno, che non condiziona la propria solidarietà all'appartenenza o alle alleanze.

GOEL rispetta e riconosce ogni convinzione di fede purché sia non violenta e rispettosa delle altrui differenze, tuttavia riconosce che alle origini del suo percorso vi è una comunione di fede in Gesù di Nazareth e nel suo Vangelo.

La cooperativa riconosce come suo scopo generale e prioritario quello di essere custode, promotore e garante della

visione e dei valori contenuti nel presente articolo presso il Gruppo Cooperativo GOEL e presso ogni persona, ente, impresa che creerà qualsiasi forma di legame con esso. Parimenti la cooperativa sarà garante nell'utilizzo coerente col presente articolo dei marchi ad essa affidati o da essa detenuti.

La Cooperativa, per poter perseguire il suo scopo sociale, coopera attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, imprese ed enti con una pratica effettiva di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci operatori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Ogni oggetto sociale di cui all'art.4 deve essere direttamente ed efficacemente ricondotto allo scopo del presente articolo.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art.4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerato lo scopo mutualistico della Società e lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, così come definito all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) la promozione della cooperazione sociale in tutte le sue forme, nel territorio calabrese, a livello nazionale e internazionale, anche attraverso il coinvolgimento di imprese profit ed enti diversi dalla cooperazione sociale; promuovere

e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di associazionismo, cooperazione e impresa sociale;

b) l'inserimento e l'integrazione sociali e lavorativi di persone svantaggiate o povere o marginali, nonché di gruppi sociali e territori svantaggiati o deboli o marginali;

c) la promozione e la realizzazione di comunità mutualistiche territoriali volte a realizzare gli scopi di cui all'Art.3;

d) la promozione, lo sviluppo, il supporto e la formazione del Gruppo Cooperativo GOEL e di chi ne fa parte, a tutti i livelli e in tutte le sue parti, in piena coerenza con l'Art.3 del presente statuto, nonché essere custode e promotore della visione di GOEL a livello culturale, sociale e politico, a livello locale, nazionale e internazionale;

e) ove venga richiesto, dirigere, coordinare e rappresentare il Gruppo Cooperativo GOEL, pur nel rispetto delle legittime autonomie delle parti che lo compongono, favorendo e promuovendo, in ogni modo, internamente, la collaborazione, l'interazione, la mutualità, la reciprocità e la solidarietà a tutti i livelli, incluso quello imprenditoriale e di filiera, nonché coordinare il rapporto tra gli enti pubblici e privati e tutti coloro che fanno parte del Gruppo a tutti i livelli;

f) formazione identitaria, formazione culturale e formazione professionale in ogni modo funzionale al raggiungimento degli scopi contenuti all'Art.3 dello statuto, anche con l'ausilio e la collaborazione dell'ente pubblico; corsi di formazione, anche di tipo professionale, scolastica e superiore, attività formative di vario genere, attività scolastiche e para scolastiche, attività pedagogiche ed educative; gestione di scuole di ogni ordine e grado, servizi scolastici, master e istituti di formazione;

g) gestione di servizi di sviluppo, servizi di consulenza d'impresa, servizi supporto imprenditoriale, supporto finanziario, fund-raising, crow-funding e ricerca di finanziamenti in genere, nonché attività di ricerca sociale ed economica, attività di informazione, sensibilizzazione e progettazione, attraverso i quali veicolare, sostenere e promuovere, direttamente e indirettamente, gli scopi di cui all'art.3; servizi di progettazione, assistenza, informazione, consulenza, tutoraggio, formazione, rendicontazione rivolti ad enti pubblici e privati, imprese, enti no profit, cooperative e loro consorzi, associazioni, di ogni ordine e grado nell'ambito sociale, sanitario, economico e socio-economico, nell'ambito delle politiche europee, dello sviluppo locale, dell'ambiente, della cooperazione internazionale, dell'avvio e del consolidamento imprenditoriale;

h) promozione, costituzione, gestione e partecipazione di imprese che siano funzionali al raggiungimento degli scopi

sociali;

i) attività di comunicazione, pubbliche relazioni, marketing, promozione commerciale, produzione multimediale, organizzazione completa di convegni, manifestazioni, eventi pubblici, seminari, corsi ed incontri di ogni genere, compresi i servizi di ristorazione;

j) favorire lo sviluppo e la produttività sociale della realtà collegate alla cooperativa, delle realtà e delle persone a qualunque livello e posizione collocate nel Gruppo Cooperativo GOEL, anche attraverso azioni di commercializzazione dei prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi Enti pubblici e privati, direttamente, tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc., prodotti e servizi; promuovere la qualità e l'etica dei prodotti, dei servizi, dei processi produttivi, dei processi organizzativi a qualunque livello e in qualunque parte del Gruppo Cooperativo GOEL;

k) stimolare la collaborazione con le persone e con le realtà che possiedono finalità compatibili con l'Art.3 o che comunque accettano i valori e la visione contenuta nell'Art.3, coordinando l'attività tra le realtà stesse, in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale ai fini della realizzazione degli scopi di cui all'Art.3;

l) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti di ogni genere funzionali al raggiungimento degli scopi di cui all'Art.3;

m) attività di sviluppo a livello internazionale e di cooperazione internazionale;

n) servizi nell'ambito delle tecnologie avanzate, dell'informatica ed elaborazione dati, servizi web, servizi di networking, attività di telelavoro in genere, ad enti, imprese e privati;

o) attività di commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, distribuzione commerciale, ivi incluso attività di commercio elettronico e di import-export;

p) progetti e azioni di sviluppo locale, servizi di animazione sociale e del territorio, promozione dell'imprenditoria;

q) editoria, servizi editoriali, testate giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche, pubblicazioni varie, ivi compreso contenuti multimediali;

r) attività di consulenza, assistenza e realizzazione dell'inserimento lavorativo e sociale, nonché di lotta alla disoccupazione e al lavoro nero, intermediazione tra domanda ed offerta, somministrazione di lavoro, lavoro interinale, nonché ogni altra attività nell'ambito delle politiche attive del lavoro, rivolta anche a persone svantaggiate;

s) attività ed iniziative culturali o artistiche in genere;

t) attività turistiche, servizi turistici, campi scuola, scambi interculturali, soggiorni studio, turismo sociale, e-

cologico, responsabile e sostenibile; gestione di centri e case vacanze, ostelli e strutture alberghiere, agenzie viaggi e turismo, tour-operator;

u) assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa della cooperativa, sia direttamente, che attraverso le realtà del gruppo, o attraverso acquisti o donazioni; ristrutturare, curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle realtà del gruppo e delle altre persone giuridiche ad esso collegate; assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari di supporto svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle realtà del gruppo; valorizzare e mettere a frutto a vantaggio proprio e del Gruppo e per finanziare lo scopo sociale: donazioni immobiliari, liberalità, lasciti testamentari; provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall'art.10 legge 381/91 e dagli artt.16 e 17 della legge 109/94 e successive modificazioni;

v) ogni altra attività di supporto e di integrazione di filiera funzionale alle attività delle realtà facenti parte del Gruppo a qualsivoglia livello.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa ha anche come obiettivo il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari, obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe o funzionali o utili e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali. Potrà partecipare e costituire anche società profit finalizzate a supportare o finanziare attività di sviluppo locale, cooperative sociali, imprese sociali, attività non-profit, attività con valenze etiche o sociali, nonché altre finalità funzionali al raggiungimento degli scopi di cui all'art.3. Potrà altresì stipulare atti e convenzioni con privati e con Enti Pubblici, qualunque se sia l'oggetto, purché compatibile con lo scopo sociale così come delineato all'Art.3.

La cooperativa potrà predisporre, gestire, registrare e detenere marchi e denominazioni specifici nonché brevetti, tutelandoli e usandoli, traendo vantaggio per sé, per il Gruppo Cooperativo GOEL o per le realtà che rappresenta.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative anche di lavoro autonomo o accessorio. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali, motivazioni provate e verificate

nel tempo di adesione alla missione della società, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Indipendentemente dalla categoria di soci, è requisito fondamentale per l'accesso alla cooperativa aver dimostrato nella propria vita - personale o organizzativa - un'adesione concreta e coerente nel tempo ai valori e alla visione etica e sociale della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo

al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione e di formazione predisposti dalla Cooperativa e a cui viene invitato;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- d) incoerenza e mancata convinta adesione agli ideali, ai valori della cooperativa e ai criteri di condotta della cooperativa, l'inoperosità nel promuovere la visione di cui all'Art.3;
- e) qualsiasi avvenimento accada o informazione pervenga di non coerenza con la visione di cui all'Art.3 e con i requisiti di ammissione dei soci operatori;
- f) inosservanza delle deliberazioni della cooperativa a qualsiasi livello.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci operatori.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax se posseduto;
- b) il curriculum completo con l'indicazione di tutte le esperienze professionali, politiche, sociali e tutte le appartenenze associative e imprenditoriali;
- c) l'indirizzo di posta elettronica o di fax, l'indirizzo postale e il numero di telefono da utilizzare per le comunicazioni societarie;

d) lettera di motivazioni all'ingresso;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

f) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;

i) ogni ulteriore documentazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente utile alle valutazioni del Consiglio.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) f) g) h) ed i), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) f) g) h) ed i), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dagli eventuali regolamenti interni;

b.2) l'indicazione della disponibilità e delle specifiche competenze messe a disposizione a titolo volontario.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) f) g) h) ed i) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

i) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

l) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

m) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

n) eventuali altri documenti previsti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'oggetto sociale, la visione e la so-

stenibilità economica della cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a non aderire o prestare la propria attività volontaria o lavorativa presso altre società o organizzazioni che perseguano ed esplicino attività in concorrenza o con valori o posizioni sociali, culturali, politiche in contraddizione con quelle della cooperativa o del gruppo a cui essa appartiene salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

c.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-

stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni;

b.2) a non aderire o prestare la propria attività volontaria o lavorativa presso altre società o organizzazioni che perseguano ed esplicino attività in concorrenza o con valori e posizioni sociali o politiche o culturali in contrasto con quelle della cooperativa o del gruppo a cui appartiene salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci cooperatori e i soci volontari non possono prendere parte a partiti politici senza che siano preventivamente autorizzati dall'assemblea della cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art.2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c)** il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d)** che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 3 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i se-

guenti quindici giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato; al socio che abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa verrà data possibilità di configurarsi entro 60 giorni come socio volontario o socio sovventore prima di procedere all'esclusione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere, direttamente o attraverso le organizzazioni o le imprese di cui faccia parte, attività in concorrenza o contrasto con la Cooperativa o comunque non ponga l'interesse della cooperativa e di ciò che essa opera al di sopra di ogni altro interesse in società, enti e organizzazioni a cui appartenga o partecipi;

e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) intrattenga rapporti economici o societari con persone o famiglie mafiose, appartenga a qualsiasi titolo ad associazioni o organizzazioni pur legittime di stampo massonico o comunque segrete; sia stato condannato in via definitiva per reati penali gravi; abbia diffamato o compromesso deliberatamente attività decise e poste in essere dalla cooperativa direttamente o tramite le società a cui essa partecipa o tramite i gruppi a cui appartiene; partecipi personalmente o attraverso le società o gli enti che amministra o di cui è rappresentante legale ad attività di partiti politici e movimenti senza che abbia avuto esplicito nulla osta di compatibilità dal consiglio di amministrazione;

g) si renda inadempiente in contratti, regolamenti, accordi formali, procedure formali o di qualità, producendo gravi danni alla Cooperativa a livello economico o di immagine o compromettendo significativamente opportunità o attività o accordi o relazioni significative;

h) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del D. Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art.12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite non ancora ripianate o di quelle imputate al capitale sociale, e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) d) e) f) e g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Le norme riferite al rimborso delle azioni di cui all'art.13 valgono sia in caso di recesso che di esclusione del socio. Qualunque sia la motivazione di cessazione del rapporto associativo, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà facoltativamente esercitare una compensazione tra i crediti e i debiti, di qualsiasi natura, relativi al socio cessato.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art.15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992, n.59 che condividano i valori, i principi e gli scopi della cooperativa.

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art.16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto, in tutto o in parte, denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a euro 100,00 (cento).

I soci sovventori sottoscrivono un ammontare minimo di 20 (venti) azioni.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo Art.21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art.17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.

Art.18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori, il termine minimo di durata del conferimento, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti o la riduzione o rinuncia agli stessi qualora il conferimento del socio sovventore sia motivato da scopi di solidarietà.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul

fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, solo per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere al massimo un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) ai soci sovventori spetta un voto per ciascuna azione sottoscritta. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere nel termine definito nel Regolamento di emissione di cui al precedente art.15 a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art.20 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore, interamente libere, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero centesimi).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Co-

perativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa può essere garantita una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art.21 (Assemblea speciale possessori Azioni di Partecipazione)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art.22 (Recesso detentori Azioni di Partecipazione)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;

b) attribuendo al detentore anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal detentore uscente.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari rappresentati da azioni del valore nominale di €. 100 (cento) ciascuna; il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100 (cento) ciascuna;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

5) dalla riserva straordinaria;

6) dalle riserve divisibili destinabili ai soli soci sovventori di cui al Titolo IV;

7) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art.24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art.25 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,

oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali secondo il seguente ordine:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del rimanente capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n.ro 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.26 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- apporti di opportunità e vantaggi portati alla cooperativa

- o al gruppo a cui essa appartiene;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- flessibilità e disponibilità lavorativa.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.27 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a)** l'Assemblea dei soci;
- b)** il Consiglio di Amministrazione;
- c)** il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art.28 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a.** approva il bilancio e destina gli utili;
- a bis.** approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche;
- b.** delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c.** elegge il presidente;
- d.** procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e.** procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f.** determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g.** delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- h.** delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h bis.** delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11;
- i.** approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- i bis.** delibera in merito all'acquisto e alla vendita di beni immobili e partecipazioni;
- l.** delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- m.** delibera su richiesta del Consiglio di Amministrazione su ogni altro oggetto ad essa sottoposto;
- n.** delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art.29 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Art.30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 31.

L'assemblea straordinaria è valida e delibera a maggioranza assoluta assoluta dei voti degli associati, fatta ecce-

zione per la modifica nello statuto dell'art.3 sullo scopo mutualistico e del presente articolo per la cui modifica o soppressione è richiesta l'unanimità dei voti degli associati diversi dai soci sovventori; l'unanimità dei voti dei soci diversi dai soci sovventori, è altresì richiesta per ogni modifica che ponga, anche indirettamente, eccezioni o aggiunte agli scopi generali attualmente contenuti nell'art. 3 dello statuto, anche se inserite altrove.

Art.31 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblies hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte sulla base delle modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere anch'essi un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente Art.19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-

presentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, l'assemblea delibera a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti ed aventi diritto al voto sulle delibere di cui ai punti 1 bis del precedente articolo 28.

Art.32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della cooperativa ed in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art.33 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non possono essere nominati e, se eletti decadono, coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art.2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati anche con sentenza non passata in

giudicato, a pena detentiva, applicata anche su richiesta delle parti, per un reato previsto dalle disposizioni in materia fallimentare, di usura, antiriciclaggio, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416 bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

d) coloro che si provato che facciano parte di associazioni segrete o illegali;

e) coloro che siano gravemente inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti o per il risarcimento dei danni.

L'amministrazione della cooperativa deve essere affidata a soggetti soci; possono essere anche candidate anche persone formalmente indicate dai soci persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno uno o due - a sua scelta - vice-presidente.

Art.34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.35 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-

dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente co-

stituito quando siano presenti tutti i consiglieri e la maggioranza dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Art.36 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 33, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda, a sua discrezione, o a stabilire la cessazione dell'intero Consiglio e alla conseguente nomina dell'intero Consiglio e del Presidente, o alla sostituzione dei mancanti; in quest'ultimo caso gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art.38 (Rappresentanza)

Il Presidente della cooperativa è anche il presidente del Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

La figura del Direttore Generale, se istituita dal Consiglio, può ricevere da esso delega ad operare su parte dell'attività e su compiti attribuiti al consiglio di amministrazione, rientranti nell'amministrazione ordinaria della società e nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere nominati più Direttori Ge-

nerali nell'ambito di specifiche competenze.

E' compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito), nell'ambito delle deleghe ricevute, tranne che il Consiglio di Amministrazione non disponga espressamente in modo diverso. Il Direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente della Cooperativa e del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Un membro effettivo va scelto tra i soci finanziatori/sovventori se da essi richiesto.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai soci sovventori spetta la nomina di un sindaco effettivo qualora ne facciano richiesta.
Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.40 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art.42 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.ro 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del

giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.43 (Scioglimento anticipato)

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verificano le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art.44 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti e della riserva divisibile loro spettante;

- al rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art.46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Vincenzo Linarello - Marcella Clara Reni notaio L.S.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.